



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 30.11.2009

OGGETTO: Art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore

L'anno duemilanove e questo giorno trenta del mese di Novembre alle ore 18,45 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 23.11.2009 prot. 24191 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Vincenzo D'Aponte.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 21 e assenti n. 10 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- sen- ti	N ord	Cognome e Nome	pre- sen- ti	as- sen- ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA	X		19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	D'APONTE VINCENZO	X		20	PEDATA MICHELE		X
5	DI LORENZO FRANCESCO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO CORRADO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO		X	23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE		X	25	DI LORENZO LUIGI	X	
10	TREVIGLIO INNOCENZO	X		26	PERFETTO GIUSEPPE	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO		X				

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Introduce l'argomento l'Assessore Ponticiello che illustra la proposta;

Intervengono i Consiglieri Mariniello, Perfetto, Treviglio, e ~~Donato~~ ^{Donato} che sottolineano che i debiti derivano da una cattiva manutenzione stradale; ^{e Ferone}

Presenti e votanti 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta allegata alla presente ;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Visti i pareri resi nei modi di legge;

Favorevoli 18 Contrari 3

D E L I B E R A

Approvare l'allegata proposta e riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) derivanti dalle sentenze esecutive nella stessa individuate;

Dichiarare la presente, con separata votazione (Favorevoli 18 Contrari 3), immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da 4 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.

IL RESPONSABILE

Premesso

- che l'art. 194 dello stesso TUEL dispone che, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;
- che tra le fattispecie tassativamente elencate nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano le condanne per sentenze esecutive;

Considerato che presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore si sono conclusi i seguenti 4 giudizi, con condanna dell' Ente al risarcimento di danni a cose in conseguenza di incidenti verificatisi su strade cittadine in anni precedenti al corrente esercizio finanziario:

- a) MANGINO ELENA - Sentenza n. 852/ depos. 27.2.2009 = € 1.095,80;
- b) RUSSO MASSIMO - Sentenza n. 4134/08 depos. 1.10.2008= € 1.695,57;
- c) ACANFORA LUISA - Sentenza N. 623 -depos. 27.2.2009 = € 1.910,86;
- d) FLAGIELLO ANELLA - Sentenza n. 241- depos.. 30.1.2009= € 1.682,06;

Ritenuto di dover tempestivamente provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne il soddisfo entro i termini stabiliti dalla legge;

Accertato che il Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del bilancio corrente, presenta sufficiente disponibilità economica per la copertura della relativa spesa;

Visto l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Quanto segue:

- 1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, co. 1 lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

MANGINO ELENA - Sentenza n. 852/ depos. 27.2.2009 = € 1.095,80- ALL. A
RUSSO MASSIMO - Sentenza n. 4134/08 depos. 1°1.10.2008= € 1.695,57- ALL. B;
ACANFORA LUISA - Sentenza N. 623 -depos. 27.2.2009 = € 1.910,86- ALL C;
FLAGIELLO ANELLA - Sentenza n. 241- DEPOS. 30.1.2009= € 1.682,06- ALL. D;

- 2) demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;
- 3) trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, _____

IL RESPONSABILE AMM.VO AVVOCATURA
Stefano Verrone

Al A

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(prov. di Napoli)

Avvocatura Municipale

Servizio Amministrativo

OGGETTO : MANGINO ELENA C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO- GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE- SENTENZA N. 852, DEP. 27.2.2009 -GIUDICE SESSA

SOMME SPETTANTI ALLA SIG. RA MANGINO ELENA- ATTRICE

Sorta capitale liq. in sentenza

TOTALE € 495,00 +

SOMME SPETTANTI ALL'AVV. FRANCESCO OTRANTO
PER COMPETENZE PROFESSIONALI

Diritti ed onorari liquidati in sentenza	400,00
Spese generali Rimborso 12.50 liquidati in sentenza	50,00
Cpa	9,00
IVA	91,80
SUB TOTALE 580,80	
Spese esenti liq. In sentenza	50,00
TOTALE DOVUTO	€ 600,80+

A DETRARRE R.A.

TOTALE DEBITO DA RICONOSCERE.....€ 1.095,80

Il funzionario inc.
Stefano Verrone

Avv. Loredana Di Spirito

ALL B.

Spett.le
Comune di Sant'Antimo
I Settore - Servizio Advocatura

OGGETTO : RUSSO M./ COMUNE DI SANT'ANTIMO

Giudice di Pace di Frattamaggiore
Sentenza n. 296 dell'1.10.2008
Pagamento delle parti vittoriose

SOMME SPETTANTI ALLA PARTE RUSSO MASSIMO

Sorta capitale liquidata in sentenza	€. 500,00
Interessi legali dall' 01.10.2008 al 25.08.09 (come statuito in sentenza)	€. 12,83

TOTALE €. 512,83

SOMME SPETTANTI ALL'AVV. ALESSANDRO MAMMOLITI
PER COMPETENZE PROFESSIONALI

Spese vive liquidate in sentenza	€. 50,00
Diritti ed onorario liquidati in sentenza	€. 750,00
Rimborso per spese generali ex art. 14 L. P. su €. 750,00 (12.50%)	€. 93,75
C.P.A. al 2% su €. 843,75	€. 16,87
I.V.A. al 20% su €. 860,62	€. 172,12
Spese forfetarie successive alla sentenza	€. 100,00
TOTALE	€. 1.182,74

1.695,57

Via Rep. San Marino n. 18
80029 Sant'Antimo (Na)
Tel. 0815051776-3382836201

P.Q.M.

accoglie la domanda proposta da Russo Massimo nei confronti del Comune di S. Antimo in persona del legale rapp.te p.t, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore di Russo Massimo nella somma pari a € 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza;

condanna il convenuto Comune di S. Antimo in persona del rapp.te p.t, al pagamento delle spese del giudizio liquidate, in assenza di nota spesa, in € 800,00, di cui € 50,00 per spese, € 400,00 per diritti e 350,00 per onorario, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Alessandro Mammoliti, dichiaratosi anticipatario;

dichiara la presente sentenza esecutiva.

Così deciso in Frattamaggiore il 01.10.2008

Il giudice di pace
Dott.ssa Clélia Anna Parisi

Parisi

Oggi - 1 OTT. 2008

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padellaro



RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, ...

addetto al ...

Sezione Di. ...

che per ...

mediante consegna di copia conforme a ...

Avv. Luciana Di Spirito
[Signature]
[Signature]

Rilasciate n. 1 CONF.
copie - richieste
il 8 SET. 2009
a Avv. C. G. Nobile
corrisposte marche
per Euro /

N. 623/07 SENT.
N. 517/07 R.G.
N. 2117/07 R. Cron.

Rilasciate n. 4 (2 esec.)
copie - richieste
il 17 SET. 2009
a Avv. G. Grasso
corrisposte marche
per Euro /

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 5171 del R.G. degli affari civili ordinari e non conten-
ziosi dell'anno 2007, avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

ACANFORA LUISA, nata a Caracas (Venezuela) il 10/03/1969 e residente
in S. Antimo alla via A. Diaz, 33, elettivamente domiciliata in Casandrino alla
via A. Della Rossa, 16, presso lo studio dell'avv. p. Giuseppina Grasso, che la
rappresenta e difende per procura a margine dell'originale della citazione.

ATTRICE

E

COMUNE DI S. ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato
per la carica presso la Casa Comunale di S. Antimo, elettivamente domiciliato in
Grumo Nevano alla via Don Minzoni, 4 presso lo studio dell'avv. Ciro Di No-
la, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costi-
tuzione e di risposta conferita in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 19 del

11/08/2007.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 19/01/09 e nelle rispettive comparse conclusionali, da ritenersi qui riportate.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto notificato il 18/07/2007, l'istante Acanfora Luisa conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, il Comune di S. Antimo per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni riportati dalla sua persona, da contenersi entro il limite di euro 1.033,00, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 15/04/2007, alle ore 22,15 circa, in S. Antimo.

A supporto della domanda deduceva che, in occasione di alcuni festeggiamenti religiosi, mentre passeggiava, ntamente alla sua famiglia, sul marciapiedi in Piazza della Repubblica n S. Antimo, verso le ore 22,15 del 15/04/2007, di fronte all'imbocco di via Basilio Di Martino, nello scendere dal marciapiede per attraversare la strada, gremita di gente e scarsamente illuminata, rovinava in un tombino di raccolta delle acque di scolo, posto a ridosso del marciapiede, , privo di copertura e ricoperto di cartacce e rifiuti, non visibile, né segnalato, integrante gli estremi di un'insidia e/o trabocchetto.

Aggiungeva che nel cadere a terra riportava lesioni alla sua persona, per cui veniva condotta al vicino presidio ospedaliero di Aversa, ove le venivano riscontrate e diagnosticate lesioni al piede sx ed al ginocchio dx, con prognosi di gg. 20;

aggiungeva, poi, che dalle predette lesioni, dopo cure riabilitative e farmaceutiche, le erano residuati postumi di natura permanente ed invalidanti.

~~Deduceva, infine, che la responsabilità era da ascrivere esclusivamente alla~~

cattiva manutenzione della strada comunale da parte del Comune di S. Antimo, quale ente proprietario e custode della strada, ex artt. 2043 e 2051 c.c., al quale era stata inoltrata richiesta di risarcimento danni senza alcun riscontro.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di S. Antimo, il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improponibile ed infondata. In via preliminare deduceva la inesistenza della domanda, in quanto l'atto notificato era privo della sottoscrizione; nel merito deduceva l'insussistenza dei presupposti dell'insidia e trabocchetto richiesti, vale a dire la non visibilità e la non prevedibilità degli stessi; né poteva invocarsi nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2051 c.c. per danni cagionati dalle cose in custodia, atteso che la notevole estensione del manto stradale ed il suo utilizzo da parte degli utenti non consentivano l'adempimento dei doveri di diligenza posti a carico del custode.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale; indi, la causa, rassegnate le conclusioni, veniva introitata a sentenza all'udienza del 19/01/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la proponibilità e l'ammissibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua richiesta di risarcimento danni al Comune a mezzo lettera raccomandata a.r. prodotta agli atti, nonché la sua legittimazione attiva, come si evince dalla documentazione pure versata agli atti, da ritenersi indubbiamente idonea a provare tale legittimazione attiva.

La legittimazione passiva non risulta contestata, atteso che il Comune non contesta che il luogo dell'asserito sinistro sia una strada comunale, rientrando

tra quelle facenti parte del territorio Comunale.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della domanda, la quale ha, in ordine al suo contenuto, tutti gli elementi richiesti dagli artt. 164 e 318 c.p.c., al fine di consentire alla controparte l'esercizio di un concreto diritto di difesa.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inesistenza dell'atto notificato in quanto privo di sottoscrizione. All'uopo si osserva che, come da consolidata giurisprudenza, l'atto di citazione, contenente al margine il mandato rilasciato dalla parte attrice e con firma di autentica da parte del suo difensore, va considerato valido ed efficace, ancorché non rechi in calce la firma del difensore.

Quanto al merito, ritiene questo giudice che la domanda, alla luce delle risultanze probatorie, sia parzialmente fondata e che vada, pertanto, accolta nei limiti appresso precisati.

E' opportuno premettere che secondo un precedente orientamento della Suprema Corte, (Cass. Civ. Sez. III n. 3745/2005), invocato dal convenuto, la presunzione di responsabilità nella produzione del danno derivante da cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non si applicava laddove l'evento lesivo si fosse verificato lungo una strada comunale, trattandosi di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione della generalità degli utenti, la qual cosa limitava fortemente la possibilità di esercitare un'efficace custodia e vigilanza sulla cosa. Pertanto in tale ipotesi poteva invocarsi ed applicarsi soltanto l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che nel primo caso, in tema di responsabilità per danni prodotti da cosa in custodia era sufficiente dimostrare il rapporto eziologico tra fatto ed evento lesivo, prescindendosi dalla prova della colpa del soggetto agente; mentre nel secondo caso occorreva dimostrare la colpa della P.A., che

restava esclusa allorquando il fatto era percepibile ed evitabile, non costituente una insidia o trabocchetto.

Se non che la Suprema Corte, con recenti pronunce, (Cass. Civ. sez. III 15779/06, Cass. Civ. 1583/06 e Cass. Civ. 17377/07), modificando il precedente orientamento, ha ritenuto applicabile anche nella fattispecie l'art. 2051 c.c., configurando la responsabilità dell'ente proprietario di strade demaniali e custode delle stesse, come oggettiva, salvo la prova a sua carico del caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.

Ciò posto, è da ritenersi che nella fattispecie possa applicarsi l'art. 2051 c.c., per cui il convenuto Comune, quale proprietario e custode della piazza della Repubblica, è da ritenersi responsabile dell'evento, di cui al giudizio de quo. La dinamica dell'evento così come esposta in citazione, ha trovato esatto riscontro nella deposizione precisa ed esaustiva resa dal teste escusso, secondo cui l'istante, nello scendere dal marciapiede, inciampava in un tombino, privo del coperchio e ricoperto di spazzatura e cartacce, cadendo a terra e riportando lesioni al ginocchio ed al piede.

Da tale dinamica emerge con tutta evidenza il rapporto eziologico tra il fatto (caduta in una buca, costituita da un tombino privo di coperchio e ricolmo di spazzatura, cartacce e roba varia ed il tipo di danno riportato dalla istante alla sua persona) .

Il Comune convenuto, a sua volta, non ha fornito alcuna prova di esistenza nel caso di specie di un caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.

~~Per quanto, poi, concerne il quantum del risarcimento, sulla scorta della docu-~~

mentazione sanitaria prodotta, costituita dal solo referto ospedaliero con una prognosi di gg. 20, appare corretto attribuire, ai fini della determinazione del c.d. danno biologico, un periodo di invalidità temporanea totale di gg. 20.

Per tale I.T.T. riconosciuta, appare giusto liquidare l'importo di euro 880,00, all'attualità, cui si può aggiungere l'importo di euro 51,65 per spese sanitarie e varie, documentate o non, ma ontologicamente certe.

Pertanto, il danno complessivo va fissato in euro 931,65, all'attualità, Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo.

Tenuto al pagamento è il Comune convenuto, obbligato anche al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede, decidendo secondo equità:

- Dichiaro il Comune di S. Antimo, in persona del l.r.p.t., quale ente proprietario della strada in questione e custode della stessa, responsabile del sinistro per cui è causata e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 931,65, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;

- Condanna il medesimo Comune, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'attrice, che liquida in complessivi euro 790,00 di cui euro 40,00= per spese, ed i restanti euro 750,00= per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge, da attribuirsi all'avv. p. Giuseppina Grasso per il dichiarato anticipo;

Così deciso in Frattamaggiore il 09/02/09

IL GIUDICE DI PACE
(D. 100/09) CASO 21



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE**

SENTENZA N.

623/09

La presente copia conforme all'originale composta di N. *06* facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di *Avv. G. Grasso*

nell'interesse di *Aronfaro Luigi*

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

24 SET. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F. S.

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
per uso notifica.

24 SET. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli



RELAZIONE DI NOTIFICHE

Ad istanza dell'Avv. Aureliano
Andrè, nell'interesse della Signora
Antonina Litta

Si notificò il
SUSSESSO ATTO A:

- COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA)
IN PERSONA DEL SINDACO QUALE
LEGALE RAPP. P.T. DOCUMENTO PER
LA CUI PRESSIONE LA SEDE COMUNALE
SITA IN SANT'ANTIMO (NA) AUS
DA ROMA.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a Al Richiesto

4839/1

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI Ferdinando Varicella
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO

03/11/08

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

ALL. E

Studio Legale
Avv. Giuseppina Grasso
Via Andrea della Rossa, 16
80025 Casandrino (Na)
Tel/fax: 081/5050074
Mobile: 333/9679142

081 - 2332110

Alla c.a del Sig. Verrone Stefano

Oggetto: prospetto ricapitolativo per la sig.ra ACANFORA LUISA, nata a CA-
RACAS in VENEZUELA il 10.03.1969, C.F.CNFLSU69C50Z614D

PREMESSO CHE

1. Con sentenza n. 623/09 depositata il 27 febbraio del 2009 il Giudice di Pace di Frattamaggiore Dott. S. Caserta condannava il convenuto Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore della sig.ra Acanfora Luisa a titolo di risarcimento danni derivanti da insidia e/o trabocchetto, della somma di € 931.65, oltre interessi legali dalla data della sentenza;
2. ad oggi sono maturati interessi pari ad € 21.21;
3. la somma dovuta è pari ad € 952,86
4. si condannava, altresì, il convenuto Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore del sottoscritto Avv. Giuseppina Grasso, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 790,00 di cui € 40,00 per spese ed i restanti € 750,00 per diritti ed onorari, cui vanno aggiunti € 150,00 per IVA ed € 18,00 C.I.A., per un complessivo omnia di € 958,00;

Tanto premesso

SI CHIEDE

Al Comune di Sant'Antimo (Na), nella persona del Sindaco quale rapp. p.t. domiciliato per la carica presso la casa comunale in Sant'Antimo di provvedere al pagamento della somma di € 952,86 in favore della sig.ra Acanfora Luisa e della somma di € 958,00 in favore della sottoscritta procuratrice, mezzo due distinti pagamenti.

Si autorizza al bonifico della somma dovuta per onorari, all'uopo, si trasmette

IBAN IT85 1010 1088 5800 0007 2000 006.

In attesa di Vostro riscontro.

Casandrino (Na), 23/11/2009

Cordialmente

Avv. Grasso Giuseppina

952,86 +
958,00
1.910,86

ALL. D.

Studio Legale
Avv. Giuseppina Grasso
Via Andrea della Rassa, 16
80025 Casandrino (Na)
Tel/fax: 081/5050074
Mobile: 333/9679142

081 8337110

Alla c.a. del Sig. Verrone Stefano

OGGETTO: prospetto ricapitolativo per la sig.ra Flagiello Anella, nata a Napoli il 31/01/1979, C.F. FLGNLL79A71F839T

PREMESSO CHE

1. Con sentenza n. 241/09 depositata il 30 gennaio del 2009, il Giudice di Pace di Trattamaggiore Dott. S. Casaburi condannava il convenuto Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore della sig.ra Flagiello a titolo di risarcimento danni derivanti da insidia e/o trabocchetto, della somma di € 840,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza;
2. ad oggi sono maturati interessi pari ad € 21,06;
3. la somma dovuta è pari ad € 861,06;
4. si condannava, altresì, il convenuto Comune al pagamento in favore della sottoscritta procuratrice, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 680,00 di cui € 50,00 per spese ed i restanti € 630,00 per diritti ed onorari, cui vanno ad aggiungersi € 126,00 per IVA ed € 15,00 per CPA, per un complessivo omnia di € 821,00

Tanto premesso

SI CHIEDE

Al Comune di Sant'Antimo (Na), nella persona del Sindaco quale rapp. p.t. domiciliato per la carica presso la casa comunale in Sant'Antimo di provvedere al pagamento della somma di € 861,06 in favore della sig.ra Flagiello Anella e della somma di € 821,00 in favore della sottoscritta procuratrice, mezzo due distinti pagamenti.

Si autorizza al bonifico della somma dovuta per onorari, all'uopo, si trasmette IBAN

IT85 0101088580000072000006

In attesa di Vostro riscontro.

Casandrino (Na), 23/11/2009

861,06
821,00
1682,06

Cordialmente

Avv. Grasso Giuseppina

Rilasciate n. 4 (2 rec.)

copie - richieste

17 SET. 2009

a. avv. G. GRASSO

corrisposte marche

per Euro.....



REPUBBLICA ITALIANA

N. 261/09 SENT.
N. 1189/08 R.G.
N. 946/09 R. Cron.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE – in persona del dott. Sossio Casaburi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1189/2008 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 19.01.2009.

TRA

Flagiello Anella, nata a Napoli il 31.01.1979, c.f. FLGNNL79A71F839T, rappr. e dif. dall'avv. p. Giuseppina Grasso, in virtù di procura a margine atto di citazione e con questi elett. dom. in Casandrino alla Via Andrea della Rossa n. 16

ATTRICE

CONTRO

Comune di S. Antimo, in persona del suo leg. rappr. p.t. con sede in S. Antimo alla Via Roma, rappr. e dif. dall'avv. Antonio Errico, presso il quale elett. dom. in S. Antimo alla Via G. Fiorelli n. 37, giusta procura a margine comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

Dirigente scolastico p.t. della Direzione Didattica Statale 2° Circolo "G. Leopardi" con sede in Sant'Antimo alla Via Svizzera n. 13.

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamate e trascritte., nonché come da comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Flagiello Anella conveniva davanti a questo Ufficio il Comune di S.Antimo.

Premetteva che il giorno 20 settembre 2007, alle ore 12,30 mentre in qualità di accompagnatrice della piccola P.M., si trovava in S.Antimo alla Via Svizzera n.13, nel cortile della Scuola Leopardi, rovinava a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata presente nel cortile suddetto; che a seguito della caduta riportava ferite laceri contuse e condotta al Pronto Soccorso le veniva diagnosticato un trauma al ginocchio destro, con prognosi di giorni 10; che riceveva successive cure e veniva dichiarata guarita nei trenta giorni dall'evento; che a mezzo racc.tte portava a conoscenza l'evento sia alla scuola Leopardi che al Comune di S.Antimo; che ad oggi alcun danno le era stato risarcito.

Tanto premesso, chiedeva dichiarare ex art.2043 e 2051 c.c. il Comune di Sant'Antimo unico responsabile del sinistro e, per l'effetto condannare l'Ente locale al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali, quantificati in €.1.033,00, oltre interessi e rivalutazione e con il favore delle spese con attribuzione al procuratore anticipatario ex art.93 c.p.c.

Si costituiva il Comune di S.Antimo che impugnava il contenuto dell'atto di citazione perché pretestuoso ed infondato in ordine all'an ed al quantum.

Eccepiva la nullità della domanda ai sensi dell'art.164 c.p.c. in quanto privo dei requisiti ex art.163 c.p.c. e, nel merito rilevava che alcuna colpa poteva imputarsi ad esso convenuto poiché l'incidente ebbe a verificarsi alle ore 12,30 in pieno giorno ed era stato



causato per negligenza dell'attrice, per cui non erano ravvisabili gli elementi dell'insidio e trabocchetto.

Concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese.

Parte attrice chiedeva di chiamare in causa la Direzione Didattica Statale "° Circolo Leopardi di S.Antimo ed a tanto provvedeva, previa autorizzazione.

Il Dirigente scolastico p.t. della Direzione Didattica Statale 2° Circolo "G.Leopardi" con sede in Sant'Antimo alla Via Svizzera n.13, sebbene ritualmente citato non si costituiva, per cui deve essere dichiarata la sua contumacia.

Esibita varia documentazione, chiesta ammessa ed espletata prova per testi e precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza il 19.01.2009

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la contumacia del Dirigente scolastico p.t. della Direzione Didattica Statale 2° Circolo "G.Leopardi" con sede in Sant'Antimo alla Via Svizzera n.13 regolarmente citato e non costituitosi.

Deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione perché gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa sono sufficientemente determinati.

Superate le preliminari eccezioni così come motivate, occorre stabilire di chi sia la responsabilità dell'evento di cui è causa.

Dall'istruttoria orale espletata è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti, mentre l'attrice percorreva il cortile della Scuola Media Leopardi, cadeva per aver messo il piede in una buca presente in loco, non visibile perché coperta da fogliame e che il cortile era bagnato per l'umidità, per cui l'attrice per effetto della caduta urtava sul ciglio del marciapiede.(dichiarazione teste Pompeo Margherita).

La teste ha altresì dichiarato che la Flagiello lamentava dolori al piede e caviglia destra e di aver personalmente visto la buca solo quando soccorreva la Flagiello.

Ritiene questo giudicante che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

E' evidente nella fattispecie la responsabilità del Comune di S.Antimo per aver omesso la manutenzione del cortile non sistemando la buca presente sul fondo del cortile; ben sapendo che tale area era attraversata dalla scolaresca che frequenta il plesso scolastico e dagli accompagnatori.

Va quindi ritenuta la responsabilità dell'evento lesivo subito dall'attrice a totale carico del Comune di S.Antimo per omessa custodia.

Circa il quantum debeatur, occorre premettere che nella fattispecie risulta leso il diritto alla salute, bene primario ed indiscutibile costituzionalmente tutelato, che, qualora, leso deve essere risarcito.

Ai fini, quindi, della quantificazione del danno può farsi riferimento alla certificazione medica ed ospedaliera versata in atti, dalla quale si rileva che Flagiello Anella a seguito dell'incidente ebbe a riportare "trauma piede destro con lesioni escoriate", cui ha fatto seguito una invalidità temporanea di giorni 30.



Facendo riferimento a dati di comune esperienza, ritiene questo giudicante, che a seguito dell'evento l'attrice ebbe a subire una ITT di giorno 15, una ITP al 50% di giorni 10 ed una ITP di giorni 5 al 25%.

Tali lesioni, in applicazione di quanto previsto dalla legge 57/01 e successivi decreti di adeguamento, posso essere quantificati in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 600,00 per ITT di giorni 15; Euro 200,00 per giorni 10 di ITP al 50%; €. 40,00 per giorni 5 di ITP al 25%,. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore – definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti indicate, disattesa ogni diversa istanza così provvede:
dichiara la contumacia della Direzione Didattica del 2° Circolo "G.Leopardi" di S.Antimo, in persona del suo leg. rappr. p.t.;

1. dichiara la responsabilità esclusiva dell'evento a carico del Comune di S.Antimo;
2. condanna il Comune di S.Antimo, in persona del suo leg. rappr. p.t., al pagamento in favore di Flagiello Anella, a titolo di risarcimento per le lesioni personali riportate, della complessiva somma di Euro 840,00 con interessi dalla domanda al soddisfo e senza rivalutazione monetaria essendo le somme liquidate all'attualità;
3. condanna il convenuto Ente comunale alla refusione delle spese, diritti ed onorario di causa che determina in complessivi Euro 680,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, ed il resto per diritti ed onorari, con spese generali su diritti ed onorari, iva e c.p.a.; con attribuzione all'avv.p. Giuseppina Grasso per dichiarazione di fattone anticipo.

Così deciso in Frattamaggiore oggi 23.01.2009

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Sossio Casaburi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria

Oggi 30 GEN. 2009

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.**

.....251/08.....

La presente copia conforme all'originale composta di N.05..... facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. G. Leone.....

nell'interesse di F. Langella Anello.....



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

Frattamaggiore 24 SET. 2009.....

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



LEGGI DI NOTIFICHE

del volume dell'aw-cuoreppony
ANNO, NEL INTERESSI DELLA
SIGRA FRAGUO ANNU

Si NOTIFICHI IL

SOESTESO ATTO A:

- COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA)

IN PERSONA DEL SINDACO LUIGI
DEACI RAPPRESENTANTE P.T. BORICUARO
PER LA COME PRESSO LA CASA COMUNALE
SITA IN SANT'ANTIMO (NA) ALLA VIA
ROMA.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a Al Richiesto

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI PATRIZIA VARRIOLA
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO

03/11/03
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

Rilasciate n. 2 (2 esec.)

copie - richieste

il 1.1. SET. 2009

a. Avv. F. OTRANTO

corrisposte marche

per Euro. /



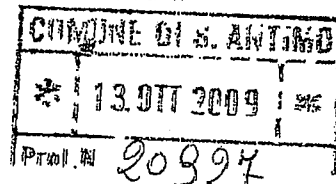
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 852/09

N. 3139/08

N. 2318/09 R. G. C.



Il GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE – in persona del dott. **Andrea**

Sessa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3139/2008 R.G.A.C. riservata in decisione
all'udienza del 23.01.2009.

TRA

Mangino Elena, dom. in S. Antimo alla Via C.so Michelangelo, elett. dom. in
Napoli alla Via E. Scaglione n. 286 presso lo studio dell'avv. Francesco Otranto,
dal quale è rappr. e dif. giusta procura i calce alla copia notificata dell'atto di
citazione.

13817

ATTRICE

CONTRO

Comune di S. Antimo, in persona del suo leg. rappr. p.t. con sede in S. Antimo
alla Via Roma, rappr. e dif. dall'avv. Antonio Errico, presso il quale elett. dom.,
in S. Antimo alla Via G. Fiorelli n.37, giusta procura a margine comparsa di
costituzione e risposta.

CONVENUTO

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente
richiamate e trascritte., nonché come da comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Mangino Elena conveniva davanti a questo Ufficio il Comune di S.Antimo.

Premetteva che il giorno 03.10.2007 alle ore 14,00 in S.Antimo al C.so Michelangelo, mentre attraversava la strada, incappava sulla grata di un tombino, posto sul manto stradale, che si presentava rotta e non segnalata, rovinando in conseguenza per terra; che a causa del sinistro riportava lesioni fisiche per le necessarie cure delle quali veniva condotta al P.O. S. Giuseppe Moscati di Aversa, come da referto n. 066305 versato in atti, ove le veniva diagnosticato "trauma contusivo caviglia sinistra"; che successivamente si sottoponeva a controlli medici che aggravavano e prolungavano la prognosi; che aveva subito un danno fisico quantificabile in 10 giorni di invalidità totale temporanea, 10 giorni di invalidità parziale temporanea al 50%, nonché un danno biologico pari al 1 -2%; che essendosi il fatto verificato a causa della cattiva manutenzione della strada, la responsabilità esclusiva del Comune era da inquadrare nell'art.2051 c.c. ed, in subordine ex art.2043; che in data 24.12.2007 provvedeva alla formale richiesta di risarcimento del danno a mezzo racc.ta a.r..

Tanto premesso, chiedeva dichiarare il Comune di Sant'Antimo unico responsabile del sinistro e, per l'effetto, condannare l'Ente locale al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali, da accertare in corsa di causa, oltre interessi e rivalutazione e con il favore delle spese con attribuzione al procuratore anticipatario.

Si costituiva il Comune di S.Antimo che impugnava il contenuto dell'atto di citazione perché inammissibile ed infondato.

Eccepiva la nullità della domanda ai sensi dell'art.164 c.p.c. in quanto privo dei

~~requisiti ex art.163 c.p.c. e, nel merito rilevava che alcuna colpa poteva~~



[Handwritten signature]

imputarsi ad esso convenuto poiché l'incidente ebbe a verificarsi alle ore 14,00 in pieno giorno ed era stato causato per negligenza dell'attrice, per cui non erano ravvisabili gli elementi dell'insidio e trabocchetto.

Concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese.

Esibita varia documentazione, chiesta ammessa ed espletata prova per testi e precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza il 23.01.2009

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere respinta l'eccezione di nullità della citazione perché gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa sono sufficientemente determinati.

Superata la preliminare eccezione così come motivata, occorre stabilire di chi sia la responsabilità dell'evento di cui è causa.

Dall'istruttoria orale espletata è emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atti, mentre l'attrice percorreva la Via Michelangelo, cadeva in una buca nei pressi di un tombino.

I testi hanno altresì dichiarato che la Mangino lamentava dolori alla caviglia sinistra e rappresentavano di aver personalmente visto la buca solo quando soccorrevano l'attrice, ovvero quando si avvicinavano alla stessa..

Ritiene questo giudicante che nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato,

senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un

obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

E' evidente nella fattispecie la responsabilità del Comune di S. Antimo per aver ommesso la manutenzione del tombino non sistemando la buca presente vicino, ben sapendo che tale area era attraversata dall'utenza cittadina.

Va quindi ritenuta la responsabilità dell'evento lesivo subito dall'attrice a totale carico del Comune di S. Antimo per omessa custodia.

Circa il quantum debeatur, occorre premettere che nella fattispecie risulta lesa il diritto alla salute, bene primario ed indiscutibile, costituzionalmente tutelato che, qualora lesa, deve essere risarcito.

Ai fini, quindi, della quantificazione del danno può farsi riferimento alla certificazione medica ed ospedaliera versata in atti, dalla quale si rileva che Mangino Elena a seguito dell'incidente ebbe a riportare "trauma contusivo caviglia sinistra", cui ha fatto seguito una invalidità temporanea di giorni 17.

Facendo riferimento a dati di comune esperienza, ritiene questo giudicante, che a seguito dell'evento l'attrice ebbe a subire una ITT di giorni 07, una ITP al 50% di giorni 10. Non va riconosciuto il danno da invalidità permanente, non avendo dato prova di tanto l'attrice, né dalla certificazione medica versata in atti si può presumere che a seguito delle lesioni l'attrice abbia potuto subire un danno invalidante.

UFFICIO DI
F. 12

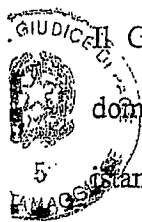
[Handwritten signature]

Tali lesioni, in applicazione di quanto previsto dalla legge 57/01 e successivi decreti di adeguamento, posso essere quantificati in complessivi Euro 495,00 di cui Euro 285,00 per ITT di giorni 7; Euro 210,00 per giorni 10 di ITP al 50%.

Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



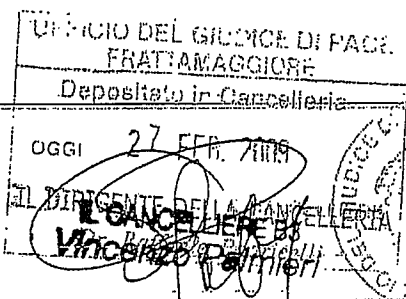
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore – definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti indicate, disattesa ogni diversa istanza così provvede:

1. dichiara la responsabilità esclusiva dell'evento a carico del Comune di S.Antimo;
2. condanna il Comune di S.Antimo, in persona del suo leg. rapp. p.t., al pagamento in favore di Mangino Elena, a titolo di risarcimento per le lesioni personali riportate, della complessiva somma di Euro 495,00 con interessi dalla domanda al soddisfo e senza rivalutazione monetaria essendo la somma liquidata all'attualità;
3. condanna il convenuto Ente comunale alla refusione delle spese, diritti ed onorario di causa che determina in complessivi Euro 450,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, ed il resto per diritti ed onorari, con spese generali su diritti ed onorari, iva e c.p.a., con attribuzione all'avv. Francesco Otranto per dichiarazione di fattone anticipo.

Così deciso in Frattamaggiore oggi 17.02.2009

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Andrea Sessa





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE** SENTENZA N.
852/08

La presente copia conforme all'originale composta di N. 05 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. F. OTTAVIO

nell'interesse di Marija Elena



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

18 SET. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli

F. TO

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
per uso notifica.

18 SET. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



Si notifici a:

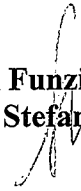
Comune di S. Antimo, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in S. Antimo
alla Via Roma

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad ess intimat ne desi- gnat domicili mediante spedizione in plico recc.to con A.R. dall' Ufficio Postale di Napoli 2	
NA	1 2 OTT 2009
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI UFFICIALE GIUDIZIARIO GIUSEPPE PIZZANO C. APPELLO NAPOLI	

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

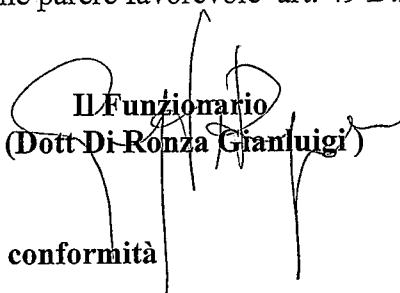
Lì 23.11.09


Il Funzionario
(Sig. Stefano Verrone)

Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

lì 23.11.09


Il Funzionario
(Dott. Di Ronza Gianluigi)

Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Lì 24.11.09


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)

Punto n. 6 o.d.g.

“Articoli 193 e 194 del D.lgs 267/2000. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore”

PRESIDENTE: Illustra l'Assessore Ponticiello.

ASSESSORE PONTICIELLO: Grazie e buona sera. Con questa delibera andiamo a riconoscere dei debiti fuori bilancio, dovuti a delle sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore. È un atto quasi dovuto, perché con questa delibera provvediamo al pagamento di questi debiti, che ammontano complessivamente a circa 6 mila e 400 euro. Come dicevo, sono quattro sentenze che hanno visto il Comune di Sant'Antimo soccombente, su delle cause che riguardano soprattutto incidenti provocati per buche e altre cose varie sul territorio di Sant'Antimo.

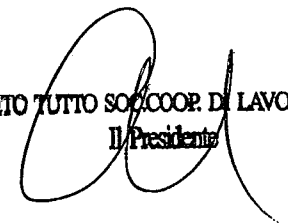
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Mariniello.

CONSIGLIERE MARINIELLO: Presidente, noi voteremo contro questo provvedimento, perché ci siamo veramente stufati e lo dico veramente fuori dai denti, in modo estremamente chiaro, del fatto che a ogni Consiglio Comunale puntualmente si ripresenta questa questione dei debiti fuori bilancio. Chiedo formalmente all'Amministrazione, in particolare all'Assessore competente, che al più presto appronti uno schema riepilogativo sulle possibili altre sentenze, rispetto alle quali si produrranno debiti fuori bilancio. Il debito fuori bilancio è una cosa piuttosto pericolosa, non glielo dovrei dire io, una cosa pericolosa perché è una spesa imprevista, immediatamente esigibile. Quindi, chiedo la cortesia all'Assessore se può incaricare il funzionario di predisporre uno schema, dal quale si evincano esattamente quali sono le cause pendenti, eventualmente quale è il rischio rispetto al quale ci ritroveremo di qui a qualche mese ad affrontare ancora questa questione dei debiti fuori bilancio. Per questo motivo noi voteremo contro.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Di Spirito Antimo.

CONSIGLIERE DI SPIRITO ANTIMO: Il gruppo di Forza Italia dà parere favorevole a questi debiti fuori bilancio.

PRESIDENTE: Prego i gentili Consiglieri che sono in disparte di rientrare e prendere posto, perché altrimenti facciamo l'appello, visto che manca qualcuno. La parola al Consigliere Perfetto.


DIGITO TUTTO SOCCOOP DI LAVORO ARL
Il Presidente

CONSIGLIERE PERFETTO: È un problema grosso, ogni volta che facciamo il Consiglio Comunale debiti fuori bilancio! 6 mila e 400 euro dopo, ogni volta 8 mila, 6 mila, 10 mila per buche, perché abbiamo sempre torto, perché il Comune di Sant'Antimo ha sempre torto? Vi siete mai posti il problema? Tutte le cause intentate dalle persone esterne hanno sempre ragione; sapete chi paga? Noi, anche noi, noi cittadini di Sant'Antimo! Ma chi è il responsabile di tutto questo? È possibile che non c'è un responsabile a Sant'Antimo! Non è che è l'ingegnere Perfetto che fa le interrogazioni? C'è un dirigente che si dovrebbe vergognare, c'è un nucleo di valutazione che mortifica questo dirigente? Vi ricordate quando c'era il Comune a via Principe di Napoli? Il Comune a via Principe di Napoli l'abbiamo restituito indietro, non ci serviva più, l'abbiamo dato alla persona sbagliata; siamo stati condannati a pagare tanti soldi, voi e noi abbiamo pagato 500 mila euro! Siete contenti? Non parliamo di altre sentenze. Era stato restituito il fabbricato non al proprietario. In appello il Comune di Sant'Antimo ha avuto ragione, il proprietario, però, non c'era più, abbiamo dato l'incarico a un altro Avvocato, non so chi è, per recuperare questi soldi! Ma è possibile che non c'è un responsabile a Sant'Antimo? Di che cosa stiamo parlando, di destra, sinistra e centro? Sono i cittadini che pagano! Noi ci siamo ipotecati il nostro futuro! Dobbiamo smetterla di parlare e di criticare, dobbiamo chiudere! Chi è responsabile? Abbiamo un appalto di euro 1 milione e 290 mila euro in tre anni con questo signore, dopo dico il nome, sono circa 2 miliardi e mezzo, ma è possibile che siamo sempre in queste condizioni? Mi dovete dire chi è il responsabile!

PRESIDENTE: Prende la parola il Consigliere Treviglio.

CONSIGLIERE TREVIGLIO: Io volevo soltanto dire che, come Commissione lavori pubblici, abbiamo più volte menzionato questo problema della manutenzione e questa è la logica conseguenza del menefreghismo di alcuni geometri che sono stati chiamati da me personalmente e spesso per alcuni reclami fatti dai cittadini riguardo a buche e non è stato mai posto un vero e proprio rimedio a questa cosa. Quindi, per l'ennesima volta e pubblicamente chiedo che si muovano un po' meglio e in funzione migliore i lavori pubblici.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA: Grazie Presidente. Ho letto gli atti, tra l'altro sono atti dovuti, perché non possiamo fare altro che prendere atto di questi debiti fuori bilancio, però è curioso notare che in tutti i procedimenti in cui il Comune si vede

DIGITO TUTTO SOCCOOP. DI LAVORO ARL
Il Presidente

parte perdente è sempre per la famosa questione dei tombini che non ci sono o che sono poco visibili o che sono mancanti. Occorre far rilevare una cosa e in questo momento voglio anticipare che abbiamo avuto lettera dal dirigente dei lavori pubblici che sono stati sparpagliati dei fondi per la manutenzione, sicuramente con le motivazioni del caso; a l'uopo ci siamo preoccupati in più sedute di Commissioni di chiedere incontro al Sindaco, ai dirigenti dei lavori pubblici, al responsabile finanziario, il dott. Di Ronza, di discutere l'argomento, anche perché il tagliare è un ragionamento che va fatto sicuramente in un'economia generale di un Comune, però è pur vero che non è possibile fare a meno delle prestazioni di manutenzione e qui una nota dolente, come membro della Commissione lavori pubblici, invito a leggere i nostri lavori, in quanto sicuramente una manutenzione più accurata, più attenta nel futuro potrà, e noi abbiamo detto specificare, sollevare le casse del Comune da questi tipi di incidenti, che proclamano il giusto risarcimento, perché se un cittadino, a qualsiasi titolo, viene danneggiato da una nostra inadempienza è pure vero quello che dice l'ingegnere Perfetto, vediamo un po' di capire le responsabilità effettive del controllo di questo tipo di manutenzione a chi sono affidate e cosa fanno perché questi inconvenienti possano essere ridotti, mi auguro, a zero. È veramente desolante quando uno deve ammettere di soccombere a delle cause, per dei motivi che noi abbiamo sempre messo in risalto e che probabilmente sono stati presi sotto campo, non sono stati ben valutati o si vuol pensare che i lavori che fa la Commissione possano essere delle carte scritte e basta; noi vi invitiamo, in quanto componente della terza Commissione permanente, a leggere tutti i verbali che abbiamo stilato per questi tipi di problematiche, che sicuramente, poi, legate anche ad altre problematiche in ogni caso portano alla stessa conclusione, cioè danni per le casse comunali. Inviterei chi di competenza, effettivamente, a ragionare, a fare un'analisi attenta e non semplicemente badare a quelle che possono essere le risorse finanziarie, perché in questo momento si potrebbe avere un falso risparmio, nel senso che risparmiamo poco oggi, magari rimettendoci nel futuro con questi tipi di risarcimento. Grazie.

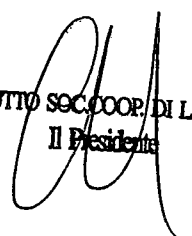
PRESIDENTE: Prima di passare alla votazione, facciamo di nuovo l'appello, perché vedo che mancano parecchie persone.

Piemonte Francesco, Sindaco: presente;

Ceparano Carlo: assente;

Mariniello Immacolata: presente;

DEBITO TUTTO SOC.COOP. DI LAVORO ARL
Il Presidente



D'Aponte Vincenzo: presente;
Di Lorenzo Francesco: presente;
Ferriero Leopoldo: ?
Di Spirito Francesco: ?
Pedata Ferdinando, 1965: ?
Di Donato Raffaele: presente;
Puca Raffaele: assente;
Treviglio Innocenzo: presente;
Grappa Raffaele: presente;
Esempio Francesco: presente;
Di Spirito Antimo: presente;
Morlando Francesco: presente;
Pedata Michele: assente;
Chiariello Corrado: presente;
Angelino Massimiliano: presente;
Verrone Mario: presente;
Giaccio Giovanni: presente;
Castiglione Salvatore: presente;
Di Giuseppe Pasquale: presente;
Cappuccio Nello: assente;
Petito Santo: assente;
Mazzeo Francesco: assente;
Russo Domenico Antonio Antimo: assente;
Di Lorenzo Luigi: presente;
Perfetto Giuseppe: presente;
Guarino Francesco: assente;
Pedata Ferdinando 1958: assente;
Ferrara Antonio: presente;
PRESIDENTE:
Presenti: n. 21;
Assenti: n. 10;
Si riprende la seduta.

Mettiamo in votazione il punto n. 6. Alzi la mano chi è favorevole. Alzi la mano chi non è favorevole. Alzi la mano chi si astiene.

Favorevoli: n. 18;

Contrari: n. 3;

Astenuti: nessuno.

Il punto è approvato a maggioranza.

Prende la parola il Consigliere Castiglione.

CONSIGLIERE CASTIGLIONE: Presidente, chiedo che venga messa in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

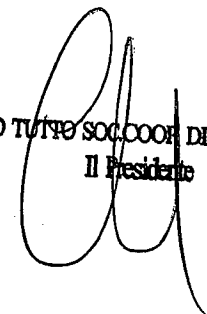
PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'immediata esecutività dell'atto. Alzi la mano chi è favorevole. Alzi la mano chi è contrario. Alzi la mano chi si astiene.

Favorevoli: n. 18;

Contrari: n.3;

Astenuti: nessuno.

L'immediata esecutività è approvata a maggioranza.


DIGITO TUTTO SOC.COOP. DI LAVORO ARL
Il Presidente

DELIBERA C.C. N. 58 DEL 30. 11. 2009

IL PRESIDENTE
GEOM. D'APONTE VINCENZO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal...14 DIC. 2009....

Li...14 DIC. 2009....



IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li,.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....